



# **LE PROCEDURE EDILIZIE ORDINARIE E “IN SANATORIA” A VALLE DELLE “SEMPLIFICAZIONI” INTRODOTTE DALLA RIFORMA**

1



Il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, c.d. SCIA 2, ha introdotto significative modifiche alla normativa edilizia pre-vigente, intervenendo direttamente sul Testo Unico dell'Edilizia.

Tra le principali novità condotte dal testo - entrato in vigore l'11 dicembre u.s. - si trovano:

- il riassetto dei titoli edilizi
- **l'ampliamento degli interventi in edilizia libera**
- individuate nuove attività rientranti nell'ambito della SCIA
- **l'introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo**
- **la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità**

D.Lgs. n.222 del 25 novembre 2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (G.U. 26.11.2016, n.277)



## **Dunque “tana libera tutti”? Niente più attese o burocrazia?**

Nell'immaginario del Committente forse sì, soprattutto pensando all'ampliamento della casistica degli interventi riconducibili al regime giuridico dell'Attività Edilizia Libera e della CILA..

..nella realtà, sia dal lato del Libero Professionista, che dal lato dell'Ufficio Tecnico, la “semplificazione” annunciata appare ancora ampiamente di là da venire.. quello che cambia sono gli abbinamenti tra tipi di interventi e iter del regime autorizzativo.



**Nell'intenzione della Riforma, i Procedimenti (anche detti Regimi Autorizzativi) ordinari sono 5.. che si declinano in 105 Tipologie di Interventi (o Attività)**



**..a questi si aggiunge, dopo la chiusura del procedimento (solo là dove sia previsto), la Segnalazione Certificata di Agibilità.**  
Se a ciò corrisponda una reale semplificazione, questo è ancora tutto da dimostrare - *in particolare tenendo conto della necessità o meno di acquisire “atti presupposti” alla procedibilità dei lavori.*





**Quello che è certo, in questa riforma, è che il legislatore ha introdotto una corrispondenza univoca tra Tipo di Intervento e Regime autorizzativo da applicare..**

**...salvo specifiche eccezioni (*esplicitate in seno alla norma stessa*) il Professionista NON HA la discrezionalità di scegliere il tipo di titolo abilitativo da presentare per consentire al Committente di procedere in un dato intervento.**

**In questo senso assume particolare importanza e rilevanza quanto riassunto e specificato in seno alla Tabella A, Sezione II “Edilizia” - *definita “parte integrante” del Decreto* - dove è possibile scorrere l'intera casistica degli interventi attuabili.**

Sul sito della Gazzetta Ufficiale è possibile consultare il Decreto e scaricare l'Allegato A



## La Tabella A si apre con un riassunto delle caratteristiche dei diversi Regimi Amministrativi previsti

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- **Quando la tabella indica la SCIA**, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA unica**, si applica l'art. 19-*bis*, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).



**Brevemente..**

**nella Sezione II della Tabella A, viene effettuata una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi**

La sezione è divisa in sottosezioni.

Nella Sottosezione 1, oltre alla ricognizione di cui sopra, vengono inserite annotazioni relative al riferimento normativo e alla complessità del procedimento (e dunque all'iter da applicare nel caso ricorra l'esigenza di acquisire pareri autorizzativi presupposti al rilascio del titolo / esecuzione dell'intervento).

In questo senso la norma chiarisce i casi in cui l'acquisizione degli atti presupposti debba avvenire mediante convocazione di Conferenza di Servizi.

*Seguono alcuni Esempi*



LE PROCEDURE EDILIZIE ORDINARIE E “IN SANATORIA” A VALLE DELLE  
“SEMPLIFICAZIONI” INTRODOTTE DALLA RIFORMA – LODI – 10 FEBBRAIO 2017

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	<b>Manutenzione ordinaria</b> Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	<b>Attività edilizia libera</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)

In questo caso la norma precisa come in caso l'intervento di **manutenzione ordinaria**, laddove questo sia soggetto all'acquisizione di autorizzazioni preventive, sarà il Committente a dover “sapere” della suddetta necessità - ovvero l'impresa cui si affidi - e provvedere alla relativa acquisizione.  
(es. Autorizzazione Paesaggistiche, anche Semplificate, o Realizzazione opere in conglomerato cementizio e armato normale, e/o altre casistiche “Sottosezione 1.3”)

La medesima casistica si applica, a tutti i casi descritti all'art.6 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal Decreto SCIA 2.





Rif. Art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e a.m.i.

“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- c) le **opere temporanee** per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

segue ->



-> Rif. Art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e a.m.i.

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, **previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;**

**e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;**

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

**e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”**



LE PROCEDURE EDILIZIE ORDINARIE E “IN SANATORIA” A VALLE DELLE  
 “SEMPLIFICAZIONI” INTRODOTTE DALLA RIFORMA – LODI – 10 FEBBRAIO 2017

<p>3. <b>Manutenzione straordinaria (leggera)</b>        Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità</p>	<p><b>CILA<sup>9</sup></b></p>	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis</p>
<p>immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p>	<p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non alterino la volumetria complessiva degli edifici e</li> <li>▪ non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso</li> <li>▪ non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio</li> <li>▪ non riguardino le parti strutturali dell'edificio</li> </ul>		<p>In questo caso (CILA, ma avviene anche per la SCIA) laddove sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione, e questi titoli non vengano allegati dal Richiedente, il Comune è tenuto alla Convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della Legge 241 del 1990.</p> <p>Le casistiche in parola sono descritte alla Sottosezione 1.2 della Tabella A.</p>



LE PROCEDURE EDILIZIE ORDINARIE E “IN SANATORIA” A VALLE DELLE  
 “SEMPLIFICAZIONI” INTRODOTTE DALLA RIFORMA – LODI – 10 FEBBRAIO 2017

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
30.	<p><b>CILA (Clausola residuale)</b>            Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del</li> </ul>	CILA <sup>22</sup>	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

Altre Attività ricondotte al Regime Amministrativo della CILA da parte della Riforma, sono state quelle ricomprese all'interno della c.d. “Clausola Residuale” - in precedenza attribuite alla SCIA.

LE PROCEDURE EDILIZIE ORDINARIE E “IN SANATORIA” A VALLE DELLE  
“SEMPLIFICAZIONI” INTRODOTTE DALLA RIFORMA – LODI – 10 FEBBRAIO 2017

<p>34. <b>Realizzazione di pertinenze minori</b> <b>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale</li></ul>	<b>CILA</b>	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1
---	-------------	---	---

Rientra nella suddetta fattispecie, ad esempio, la realizzazione di Pertinenze Minori.

Rispetto al presente punto, ciò che è interessante rilevare è che Riforma o non Riforma, esiste comunque un rilevante peso discrezionale che può essere giocato sia dai Comuni - in sede di definizione dei rispettivi PGT o Regolamenti Edilizi - che da Regione Lombardia, nelle more del periodo transitorio/di adeguamento espresso dalla Riforma, per poter “allargare” il paniere degli interventi “semplificati” (ovvero ricondotti ad un Regime Autorizzativo “inferiore” rispetto all'attuale).



Per quanto attiene gli altri Regimi Autorizzativi definiti dal TUE [D.P.R. 380/2001 e s.m.i.], vengono di seguito brevemente riassunti i principali tipi di intervento, ricondotti a ciascun Titolo Abilitativo:

1 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (art. 22)

2 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (art.23)

3 - Interventi subordinati a permesso di costruire (art.10)





## 1 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (art. 22)

“1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

- a) **gli interventi di manutenzione straordinaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- b) **gli interventi di restauro e di risanamento conservativo** di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- c) **gli interventi di ristrutturazione edilizia** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

**Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.”**





## 1 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (art. 22)

“2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.”

Viene inoltre precisato che:

**“7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23.**

In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.”



## 2 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (art.23)

“1. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

- a) **gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);**
- b) **gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati**, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; (...)
- c) **gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.**

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16.(...)”



### 3 - Interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10)

“1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,

ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, **comportino mutamenti della destinazione d’uso,**

nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.”

Art. 15, comma 3:

“La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, **salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività** ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.”



Se il target era la semplificazione, forse non ci siamo..  
..la Riforma appare più come il tentativo di effettuare un “esaustivo Censimento” delle procedure autorizzative esistenti, piuttosto che un reale strumento di semplificazione degli “iter” autorizzativi.

L'obiettivo finale pare essere la codifica di procedure standardizzate per la catalogazione e l'archiviazione di pratiche edilizie (e non), piuttosto che un reale effetto di controllo e gestione del territorio.

In questa modalità, i Professionisti sono chiamati ad asseverare e certificare “l'impossibile” e gli Uffici Tecnici (e gli Enti, laddove interpellati) sono “tenuti occupati” nella valutazione di progetti “sulla carta”, senza poter operare un reale e più utile controllo sul territorio e sul prodotto finito.

La tesi è supportata da considerazioni reali quali:

- la riduzione dei tempi di istruttoria a fronte di un numero di elaborati ed atti presupposti uguale al precedente se non incrementato (dalla “sismica” per esempio) che è proporzionale al numero delle normative di settore da soddisfare;
- il passaggio in Attività Edilizia Libera di interventi che sarebbero oggetto di monitoraggio regionale mediante portale MUTA (tema energia) o consumo di suolo.



## **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**CHIARA PANIGATTA**

**PIANIFICATORE TERRITORIALE**

e-mail: chiara.panigatta@studiopacaba.net

**DAL MARZO 2016 LAVORA COME LIBERO PROFESSIONISTA,  
COLLABORANDO CON DIVERSE AMMINISTRAZIONI DELLA PRIVINCIA DI LODI, CON L'ENTE  
PROVINCIALE E CON PROFESSIONISTI**

**Incarichi ex-art.110:**

**TRA IL LUGLIO 2014 E L'APRILE 2016 HA SVOLTO IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO DEL COMUNE DI CASELLE LURANI**

**DAL MAGGIO 2016 SVOLGE IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFIZAZIONE  
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PROTEZIONE CIVILE PER I COMUNI DI CASALETTO  
LODIGIANO E DI CASELLE LURANI, COSTITUITISI IN UNIONE**